

ORDINANZA DEL SINDACO n. 18 del 19/03/2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000. ULTERIORI E SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

47 del 25 febbraio 2020;

- 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute"*;

- 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che *"Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico."*

- 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Dato atto che la decretazione sopra richiamata si pone l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Vista inoltre la Circolare della Prefettura di Padova prot. 3674 del 17.03.2020, acquisita al protocollo dell'Ente n. 6646 in pari data, la quale dispone che i Sindaci possano *"interdire con ordinanza l'accesso ai parchi pubblici, alle aree verdi, alle piste ciclabili, ai parchi giochi et similia qualora l'afflusso di persone in tali aree determini un affollamento non consentito e l'inevitabile violazione delle misure igienico sanitarie da parte degli avventori"*;

Considerato che:

- l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;
- negli scorsi giorni è stato attivato il Gruppo Comunale di Protezione Civile che è

intervenuto per controllare il rispetto di tali prescrizioni e la loro diffusione nella comunità;

- continuano a pervenire a questa Amministrazione segnalazioni in merito alla presenza di gruppi di persone all'interno di alcune aree verdi comunali, complici anche le favorevoli condizioni meteorologiche;

Dato atto che il numero, la distribuzione e la configurazione della maggior parte delle aree verdi comunali, alcune delle quali di ampia estensione, rendono impossibile un capillare controllo delle stesse;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*

- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...);*

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale dalla data odierna e fino a cessata emergenza, disposta con successivo provvedimento:

1. La chiusura al pubblico con il divieto di accesso alle seguenti aree poste sul territorio comunale di Rubano e delle frazioni di Sarmeola, Bosco e Villaguttera:

- il Parco Etnografico nella frazione di Bosco
- il Parco del Municipio
- i parchi giochi pubblici
- i giardini e le aree verdi pubbliche
- le aree cani
- gli orti sociali
- i cimiteri comunali, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di inumazione, tumulazione e consentendo l'estremo saluto da parte dei familiari in forma strettamente privata;

2. Il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini) nonché dell'impiantistica sportiva a libera fruizione presenti all'interno del territorio comunale;

3. Il divieto di transito nelle piste ciclabili che saranno percorribili solo se muniti di apposita autodichiarazione in merito all'esistenza dei motivi legittimanti lo spostamento (comprovate

esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute);

4. Il posizionamento di adeguata segnaletica di chiusura e divieto di accesso alle aree interessate.

DISPONE

1. L'immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

2. La trasmissione di copia della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza:

- alla Prefettura di Padova;
- alla Provincia di Padova
- al Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest;
- al Gruppo Comunale di Protezione Civile
- al Comando dei Carabinieri;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, verrà applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, salvo il fatto costituisca più grave reato;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Rubano li, 19/03/2020

IL SINDACO

SABRINA DONI / INFOCERT SPA